

b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che il volume addizionale di emissione di monete metalliche richiesto da uno Stato membro dell'area dell'euro richiede una modifica, presenta al Consiglio direttivo una proposta motivata che illustra le modifiche necessarie. In tali casi, il Consiglio direttivo adotta senza indugio una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc.».

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri dell'area dell'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2017.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

18CE0405

